



COMUNE DI  
**CASTELLO D'ARGILE**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

*Ufficio del Segretario Comunale*

Piazza A. Gadani, 2 – 40050 Castello d'Argile (BO) - Tel: 051/6868811 – Fax: 051/6868810

[www.comune.castello-d-argile.bo.it](http://www.comune.castello-d-argile.bo.it) pec: [comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it) e-mail: [v.errico@renogalliera.it](mailto:v.errico@renogalliera.it)

Prot. n. 2018/0007425

Del 06/08/2018

Ai Titolari di posizione organizzativa :

- S. Galli
- C. Bovina
- M. Pesare

e.p.c. Al Signor Sindaco

LL. II

**Oggetto: Articolo 15 del Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza. Corte dei conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia – Romagna deliberazione n. 109 del 3 luglio 2018.**

Rammento che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 97 del 2016, disciplina "gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza" dettando disposizioni per le pubbliche amministrazioni, tenute a pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

In particolare tale norma prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le seguenti informazioni :

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) curriculum vitae;
- c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Il comma secondo dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, inoltre, stabilisce che gli obblighi di pubblicazione e comunicazione costituiscono condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.

Rammento, inoltre, che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008) ,prevede all'articolo 3, commi 55-57, ulteriori disposizioni in tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o consulenza a soggetti esterni da parte degli enti locali, che può avvenire solo nell'ambito del programma approvato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 42, lettera b) del decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'articolo 46 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 , n. 133, ha innovato l'articolo 3, comma 55, della legge n. 244 del 2007, facendo riferimento, riguardo ai limiti di conferibilità degli incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, "alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio", ed il successivo comma 56, prevede che il limite annuo di spesa per incarichi di collaborazione " sia fissato nel bilancio preventivo".

Di recente la Corte dei Conti Emilia – Romagna, Sezione di controllo, con deliberazione n. 109 del 03.07.2018, ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di affidamenti di incarichi esterni.

Da tale deliberazione, tra l'altro, si evince che ai fini degli incarichi in analisi i dirigenti devono condurre apposita ricognizione in merito all'effettiva impossibilità, da parte del personale interno all'ente, a svolgere l'incarico professionale di cui si necessita e ciò ai fini del corretto accertamento istruttorio.

Infine la possibilità per l'ente di conferire incarichi di collaborazione autonoma in via diretta è da circoscriversi solo ai casi in cui le prestazioni specialistiche siano incomparabili quanto alla natura della prestazione richiesta.

In conclusione, per quanto sinora esposto, si ribadisce che gli incarichi a soggetti esterni negli enti locali tramite affidamento diretto possono essere concessi solo laddove in precedenza è stata effettuata una ricognizione del dirigente/responsabile che accerti che vi sia l'effettiva impossibilità del personale interno di svolgere l'incarico professionale.

L'incarico esterno, quindi, costituisce un'eccezione giustificata solo nell'ipotesi di preventiva istruttoria idonea a dare atto che non è possibile individuare all'interno della struttura burocratica dell'ente il soggetto che possa professionalmente svolgere l'incarico.

La presente nota, contestualmente all'invio ai soggetti in indirizzo, viene pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione.

Sicuro della fattiva collaborazione che verrà prestata a questo ufficio, colgo l'occasione per augurare buon lavoro e porgere i migliori saluti.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  
( R P C T )  
Segretario comunale  
Vincenzo Errico

-----  
*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).*

Allegati :

- Articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
- Deliberazione della Corte dei conti dell'E. R. n. 109 del 2018.